

**Le collaborazioni occasionali alla luce della circolare n° 103
dell'Inps datata 6 luglio 2004**

della Dott.ssa Jessica Querzoli

Il *lavoro autonomo occasionale* è regolato in via generale dall'art. 2222 del codice civile intitolato – *Contratto d'opera*¹ - nonché dall'art. 61, comma 2 del decreto legislativo 276/2003 che introduce una norma in cui si fa espresso riferimento alle “prestazioni occasionali” senza per questo sostituire, secondo consolidata opinione, la norma generale cui si è fatto espresso riferimento. Alla luce del dettato legislativo il lavoratore autonomo occasionale può esser definito come “*chi si obbliga a compiere un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente*”.

Da una prima lettura si evince il venir meno del presupposto della *subordinazione* e del *coordinamento*, l'esercizio dell'attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza².

Senza fare una elencazione chiusa ed esaustiva possiamo provare ad elencare alcune caratteristiche o situazioni/contesti che caratterizzano

¹ Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (art. 2225 c.c.) un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV (artt.1655-1677).

² Anche se ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, è necessario avere riguardo all'effettivo contenuto del rapporto stesso, indipendentemente dal *nomen iuris* usato dalle parti.

il lavoro autonomo. L'attività posta in essere da un lavoratore occasionale è:

- priva di coordinamento con l'attività propria del committente;
- manca un inserimento di tipo funzionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- ha carattere episodico o a mera esecuzione istantanea;
- si caratterizza per un forte grado di autonomia del lavoratore che non è vincolato ad orari rigidi e predeterminati;
- va intesa non come strutturale all'interno del ciclo produttivo bensì di supporto e di affiancamento al fine di consentire al committente il raggiungimento di determinati obiettivi, si tratta infatti di un rapporto il cui interesse delle parti si esaurisce al raggiungimento del risultato stabilito.

Le caratteristiche sopra menzionate oltre a fare da spartiacque tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, tipizzano e differenziano le prestazioni occasionali rispetto alle collaborazioni³. Le

³ La disposizione contenuta nell'art. 61, comma 2 del Dlgs 276/03 stabilisce che le "prestazioni occasionali" sono quelle di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare, salvo il caso in cui il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare non sia superiore a 5000 euro con riferimento allo stesso committente. Per prestazioni non superiori a 30 giorni non è possibile riscontrare i requisiti del coordinamento e della continuità tipici delle c.d. co.co.co.. L'obiettivo primario della norma è quello di creare un'area di rapporti per la quale si è ritenuto non fosse necessario il riferimento alla nuova disciplina del lavoro a progetto. La differenza si coglie anche da un punto di vista fiscale essendo le prime disciplinate dall'art.67, comma 1, lettera l del Testo Unico delle imposte sui redditi ex art. 81 c.1 lett l mentre le collaborazioni sono disciplinate dall'art. 50, comma1, lettera c-bis. Si ricorda in merito la pronuncia del ministero delle Finanze (serz. III divisione 5 e 6, prot.n. 5/984/97 e n. 6/607/97) che nel rispondere a un quesito circa la differenza tra la collaborazione coordinata e continuativa e la prestazione occasionale, ha precisato che la prima è caratterizzata da "regolarità, stabilità e sistematicità", mentre la seconda è "episodica, saltuaria e non programmata". I compensi corrisposti per lavoro occasionale costituiscono "reddito diverso", con corrispondente assoggettamento alla ritenuta del 20%. Il reddito ai sensi dell'art.71 del Tuir è

collaborazioni occasionali, (che abbiamo cercato, senza presunzione alcuna di descrivere nei loro caratteri più salienti), sono state oggetto di analisi e chiarimenti con la circolare 103 del 6 luglio 2004 diffusa dall'Inps, con l'obiettivo primario di sciogliere la riserva contenuta nella circolare n. 9 del 22 gennaio 2004⁴, alla luce delle direttive emanate dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si è cercato di perseguire come risultato una maggiore chiarezza nell'ambito di una disciplina che ha subito recenti modifiche all'indomani della *riforma Biagi*, nonostante l'intento lodevole rimangono alcuni dubbi che solo il tempo e successivi interventi da parte del legislatore potranno dissipare.

A partire dal 1 gennaio 2004 è nato l'obbligo contributivo per i lavoratori occasionali che superano il reddito dei 5000 euro⁵ di iscrizione alla c.d. Gestione separata⁶, al contrario non sorge nessuna

costituito dalla differenza tra l'ammontare dei proventi percepiti (criterio di cassa) e le spese inerenti sostenute e documentate che, comunque non possono essere superiori all'ammontare dei proventi.

⁴ Si riporta un frammento della circolare n. 9/2004 "considerato che il verificarsi di tale condizione è accertabile solo a consuntivo, a chiusura dell'esercizio finanziario, suscita talune perplessità il riferimento operato alla disposizione in esame alle modalità ed ai termini di versamento previsti, non per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (responsabili dell'intero pagamento del contributo dovuto, nei termini e con le modalità di legge), ma a quelli vigenti per i collaboratori coordinati e continuativi (responsabilità del pagamento a carico dei singoli committenti, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti). *Sulla questione si fa riserva di fornire le necessarie indicazioni dopo aver acquisito il parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*"..... A distanza di mesi la riserva è stata appunto sciolta con la circolare n. 103/2004.

⁵ L'obbligo contributivo in esame è stato introdotto dall'art.44 della legge 326 del 24/11/2003.

⁶ Con riferimento alla contribuzione obbligatoria prevista dalla cosiddetta gestione separata INPS va segnalato che la lettura delle norme oggi vigenti fa considerare tenuto all'iscrizione alla gestione e al versamento del relativo contributo ogni soggetto che si trovi nelle condizioni di esercitare una attività professionale priva di autonoma Cassa di previdenza ovvero una attività di parasubordinazione, come le co.co.co..

obbligazione nei confronti dell'Inps se il reddito si attesta al di sotto della somma indicata. La cifra dei 5.000 euro rappresenta quindi una sorta di *linea del Piave*, una vera e propria fascia di esenzione, infatti solo nel caso in cui detta somma viene superata scatta l'obbligo contributivo sulla quota di reddito eccedente. Poiché la situazione reddituale complessiva collegata ad un'attività di tipo occasionale è nota solo al lavoratore, sarà lo stesso a dover informare i committenti circa l'obbligo di applicare il contributo previdenziale sulla differenza rispetto al tetto di esenzione. Da un lato il lavoratore ha l'obbligo di comunicare al committente, all'inizio del rapporto o tempestivamente, durante lo svolgimento, il superamento del limite fissato, dall'altro lato il committente ha il diritto di conoscere la situazione reale. La circolare che stiamo analizzando però presenta una lacuna dal momento che non affronta le eventuali conseguenze connesse all'ipotesi in cui il lavoratore non comunichi al committente il superamento della soglia dei 5.000 euro oppure lo faccia tardivamente. In riferimento all'obbligo contributivo di cui si diceva va fatta una precisazione: ovviamente non dovranno esser versati contributi su compensi occasionali maturati nel 2003 anche se corrisposti nell'anno corrente, cioè a partire dal 1° gennaio 2004 in osservanza a quanto previsto all'atto dell'istituzione della Gestione stessa con D.M. n. 281/1996.

La sostanziale novità che interessa i lavoratori occasionali è l'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps⁷ obbligatoria solo nel caso in cui il reddito annuo (intendendosi per tale periodo 1° gennaio – 31 dicembre) derivante da dette attività sia superiore ai 5.000 euro, a

⁷ L'obbligo di iscrizione alla gestione separata è disciplinato dalla legge n. 335/1995 per i lavoratori autonomi occasionali.

fronte di un unico o di una pluralità di rapporti. Una volta che il lavoratore occasionale procede all'iscrizione alla Gestione separata Inps (con uno schema di domanda prelevabile quanto prima sul sito Internet www.inps.it), lo stesso non dovrà più ripresentare la domanda negli anni successivi. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati i seguenti dati:

- dati anagrafici;
- data d'inizio dell'attività;
- dati relativi alla pensione;
- se già iscritto a forma pensionistica;
- codice di attività esercitata.

Dalla data di iscrizione si procederà all'accredito dei contributi versati, secondo i principi che disciplinano la gestione, mentre per coloro che risultano già esser iscritti l'accredito dei contributi eventualmente versati decorrerà dal mese di gennaio, a prescindere dal momento in cui l'obbligazione contributiva si va a perfezionare con il connesso superamento della soglia di euro 5.000. La base imponibile su cui applicare il prelievo è costituita dal solo compenso riferito alla prestazione di lavoro quindi al netto di eventuali spese poste a carico del committente⁸. Per i contributi da versare si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi, entro il giorno 16 del mese successivo al relativo pagamento, tramite il modello F24⁹. La causale contributo da indicare nel Mod. F24 "Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)" è:

⁸ Si fa formalmente rinvio all'art. 44, comma 2 della citata legge n. 326/2003.

⁹ Dal primo marzo 2003 deve essere utilizzato il modello di pagamento unificato approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 20 giugno 2002. Il versamento può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali in contanti, con carte

- C10 – per i collaboratori già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 10% e 15%);
- CXX – per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.

Così come per le collaborazioni coordinate e continuative si applica anche nel caso di specie la ripartizione del contributo nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del committente. Il committente ha diritto di rivalsa per i contributi a carico (1/3). I contributi si determinano in base alle stesse aliquote previste per le collaborazioni coordinate e continuative.

Si applicherà quindi l'aliquote del:

- 10% per tutti coloro iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o per i titolare di pensione non diretta (indiretta, di reversibilità);
- 15% per i titolari di pensione diretta,
- 17,80% per i lavoratori privi di altra tutela obbligatoria. L'aliquota del 17,80% deve essere maggiorata di un punto sulla quota parte degli emolumenti che eccedono la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari, per l'anno corrente (2004), ad euro 37.833,00¹⁰.

Pagobancomat o Postamat, con assegni bancari o postali tratti dal contribuente a favore di se stesso o con assegni circolari o vaglia postali emessi all'ordine dello stesso contribuente e girati all'incasso alla banca o a Poste.

¹⁰ Per gli associati in partecipazione la contribuzione è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata INPS dei soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza.

Per tutti gli iscritti alla Gestione vige il massimale contributivo fissato con L. n. 335/1995, pari ad euro 80.401,00 per il 2004¹¹.

Poiché la circolare n. 103 è stata pubblicata solo pochi giorni fa e precisamente il 6 luglio 2004, l'Inps ha stabilito una sorta di regime transitorio prevedendo che i contributi dovuti già alla data del 6 luglio 2004 non saranno gravati da sanzioni ed interessi se versati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare in oggetto, cioè entro il **16 ottobre 2004**. Viceversa, gli eventuali contributi versati per l'anno 2004 non dovuti a seguito delle precisazioni contenute nella circolare n. 103/04, saranno oggetto di rimborso in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni contenute nella circolare n. 103/2004 presentano carattere innovativo e rappresentano un punto di riferimento per i c.d. addetti ai lavori stante l'esiguità di riferimenti giurisprudenziali al fine di dar luogo ad una concreta quanto corretta applicazione della norma.

¹¹ La circolare INPS del 28 marzo 1997 n.83 ha precisato che il massimale non può essere rapportato a mesi, trattandosi di prestazioni che verranno liquidate con il sistema contributivo. Se i versamenti effettuati dai sostituti di contributo superano il limite indicato, l'eccedenza viene contabilizzata dall'INPS come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo. Su richiesta l'eccedenza è restituita dall'INPS agli aventi diritto, maggiorata di interessi con decorrenza dalla domanda. In ogni caso, al raggiungimento del predetto limite, ciascun collaboratore può comunicare al proprio committente e all'INPS che non devono essere effettuati ulteriori versamenti.